

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2682 del 24/05/2023
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. LA PETROLIFERA ITALO RUMENA SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA, N.279 E DEPOSITO COSTIERO E MAGAZZINI GENERALI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA, NN. 260,279,259,257, LOCALITÀ PORTO CORSINI. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2020/1635 DEL 08/04/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2758 del 24/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **LA PETROLIFERA ITALO RUMENA SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA, N.279 E DEPOSITO COSTIERO E MAGAZZINI GENERALI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA, NN. 260,279,259,257, LOCALITÀ PORTO CORSINI. **MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2020/1635 DEL 08/04/2020.

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

**VISTI:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la Determina Dirigenziale di ARPAE SAC di Ravenna n. 2020-1635 del 08/04/2020 con la quale è stata adottata l'AUA a favore della Ditta La Petrolifera Italo Rumena srl per il deposito di stoccaggio e magazzini generali, siti in Comune di Ravenna, Via Baiona, n. 257, 259, 260 e 279, località Porto Corsini, per gli interventi di contenimento delle emissioni odorigene e per il riassetto delle caldaie a servizio dello stabilimento. L'AUA sopracitata ricomprende l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti anche sostanze pericolose, tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento della Società SAI e in acque superficiali;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello ARPAE Romagna e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2023/16647 – Pratica Sinadoc 16648/2023 da **La Petrolifera Italo Rumena srl** (C.F./P.IVA 02638000394), avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.279 e depositi di stoccaggio e magazzini generali in Comune di Ravenna, Via Baiona, nn. 257, 259, 260, 279, località Porto Corsini, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020/1635 del 08/04/2020;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATO in particolare l’art.272Bis del Dlgs n.152/2006 e smi che ha inoltre introdotto una specifica disposizione dedicata alle emissioni odorogene;

RICHIAMATO altresì l’art.273Bis – Medi impianti di combustione – e le relative tempistiche per l’adeguamento ai limiti di emissioni;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **16648/2023**, emerge che:

- ➔ La Petrolifera Italo Rumena srl in possesso dell’AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2020/1635 del 08/04/2020, ha presentato allo Sportello ARPAE Romagna apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di ARPAE SAC con PG 2023/16648 per la modifica non sostanziale dell’AUA sopraccitata;
- ➔ La modifica non sostanziale dell’AUA prevede l’installazione di due sistemi di adsorbimento a carboni attivi, a servizio dell’impianto di carica del prodotto ETBE su autobotti e ferrocisterne;

VERIFICATO che la Ditta ha proceduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto indicato nel Tariffario delle prestazioni di ARPAE approvato con Delibera del Direttore Generale n.2016-66 del 25/05/2016 e smi, mediante PagoPA in data 18/05/2023;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall’art. 269 e dall’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi per procedere con la modifica non sostanziale dell’AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2020/1635 del 08/04/2020 per l’installazione di due sistemi di adsorbimento per la carica del prodotto ETBE su autobotti e ferrocisterne, come richiesto dalla Ditta stessa;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA per modifica non sostanziale nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## **DETERMINA**

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

- 1 **LA MODIFICA NON SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2020/1635 del 08/04/2020, a favore della Ditta **La Petrolifera Italo Rumena srl (C.F./P.IVA 02638000394)**, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.279 e depositi di stoccaggio e magazzini generali in Comune di Ravenna, Via Baiona, nn. 257, 259, 260, 279, località Porto Corsini, fatti salvi i diritti di terzi;
- 2 **DI DARE ATTO** che con la presente AUA per modifica non sostanziale, viene sostituito l'**Allegato A) – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. I restanti Allegati:**
  - **Allegato B) - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), di competenza comunale ;**
  - **Allegato C) autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti anche sostanze pericolose, tramite tubazione diretta all'impianto di trattamento della Società SAI e in acque superficiali (Canale Candiano), ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi**

**Rimangono invariati e non vengono allegati alla presente Determina di AUA.**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3 DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - a Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – Modificato;
  - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

    - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
    - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

**In merito alla valutazione di impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale

d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

- 4 La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 5 DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
- 6 DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diventa esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendone anche efficacia**;
- 7 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 8 DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 9 DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Ditta richiedente e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, per gli adempimenti di competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;
- 

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
Dott. Ermanno Errani

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
**(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

**Condizioni:**

- 1 La Petrolifera Italo Rumena srl esercisce i depositi, anche costieri e i magazzini generali, per la ricezione, lo stoccaggio e la spedizione di merci e in particolare di prodotti liquidi, chimici industriali, prodotti dell'industria petrolchimica, prodotti petroliferi, oli vegetali e altre merci. Le sostanze stoccate e movimentate sono costituite da: acidi e basi inorganiche, prodotti liquidi alimentari, mangimi animali, prodotti petroliferi e assimilati, prodotti organici petrolchimici e chimici (liquidi infiammabili di categoria A, B e C).
- 2 I serbatoi contenenti prodotti di categoria A e B, sono dotati di un sistema di polmonazione con azoto per l'abbattimento delle emissioni diffuse, mentre tale sistema non è previsto per i serbatoi contenenti prodotti di categoria C, poiché non pericolosi, volatili o tossici;
- 3 L'attività della Ditta viene svolta nei depositi siti in Via Baiona, n. 257, n.259, n.260 e n. 279 e le emissioni in atmosfera sono sostanzialmente di tipo diffuso, provenienti dai serbatoi e di tipo convogliato provenienti dalle centrali termiche come di seguito indicato:

A) Deposito di Via Baiona, n.260, la Ditta esercisce l'attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti liquidi petrolchimici, chimici e alimentari.

Nel sito sono installati:

- una caldaia per acqua calda alimentata a metano di potenzialità 1,6 MWth (C1);
- una caldaia per acqua calda alimentata a metano di potenzialità 1,454 MWth (C2) con funzionamento ridotto (16 h/g);
- 3 serbatoi a tetto galleggiante e 81 serbatoi a tetto fisso di Cat. A,B,C;
- 5 punti di carico prodotti su autobotti e ferrocisterne (P1,P2,P3,P4,P5) con 29 corsie totali;
- un gruppo elettrogeno di emergenza, alimentato a gasolio, da 360 KW (G2)

Nello stabilimento e in zona adiacente al parco pompe principale (vicino al serbatoio S-61), è stato installato un impianto automatizzato per la diluizione in linea dell'acido solforico da 30 ton/h prima della caricazione su autobotti. L'acido solforico, stoccato in serbatoi puro al 96-98,5%, viene diluito con acqua demineralizzata o industriale, portandolo ad una concentrazione variabile tra il 50-70%. La diluizione avviene tramite l'utilizzo di un miscelatore con valvole regolatrici di portata in ingresso. Considerato che la miscelazione acqua-acido è una reazione esotermica (la soluzione miscelata potrà arrivare a 185°C), il calore prodotto viene smaltito tramite uno scambiatore di calore in grafite, utilizzando acqua come fluido refrigerante (temperatura acqua in ingresso dello scambiatore 28°C e acqua in uscita 38°C). L'acqua utilizzata viene prelevata dall'acquedotto industriale (consumo previsto di 3,75 mc/h) e raffreddata in uscita dallo scambiatore tramite due torri di raffreddamento. In queste torri l'emissione di vapore è pari all'acqua reintegrata da acquedotto. Sui vapori di uscita è installato un pH-metro per rilevare in continuo l'eventuale presenza di vapori di acido solforico e in caso di anomalia dello scambiatore di calore, la Ditta procederà con la interruzione istantanea della emissione. L'impianto funziona solamente durante l'orario diurno nei giorni feriali per circa 3-4 ore/giorno.

B) Deposito di Via Baiona n.257, la Ditta esercisce l'attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti liquidi zootecnici, petrolchimici e chimici.

Nel sito sono installati:

- una caldaia alimentata a metano per acqua calda di potenzialità 1,075 MWth (C7);
- una caldaia per acqua calda alimentata a metano di potenzialità 1,075 Mwth (C6) posta in riserva fredda;
- 2 serbatoi a tetto galleggiante e 8 serbatoi a tetto fisso di Cat. B e C;
- un gruppo elettrogeno di emergenza (G1) alimentato a gasolio, di potenzialità 200 kW.

C) Magazzini Generali - Via Baiona, n.259 - la Ditta esercisce l'attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti alimentari/zootecnici solidi, inerti, prodotti liquidi petrolchimici, chimici e alimentari.

Nel sito sono installati:

- n. 10 serbatoi a tetto fisso per prodotti di Cat. A e C;
- un punto di carico prodotti su autobotti (P8) con due corsie totali.

D) Deposito di Via Baiona, n.279, la Ditta svolge attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti liquidi petroliferi, petrolchimici e chimici.

Nel sito sono installati:

- una caldaia per produzione vapore alimentata a metano di potenzialità 2,210 MWth (C3);
- due caldaie per acqua calda alimentate a metano di potenzialità 0,582 MWth (C4) e 1,977 MWth (C5); 3 serbatoi a tetto galleggiante e 30 serbatoi a tetto fisso per prodotti di Cat. A,B,C;
- due punti di carico su autobotti (P6,P7) con 11 corsie totali;
- un gruppo elettrogeno di emergenza, alimentato a gasolio, di potenzialità 200 kW (G3);
- un impianto di recupero vapori (VRU) da 17 m<sup>3</sup>/min.

La Società ha inoltre richiesto un cambio di destinazione d'uso per due serbatoi (S9 e S10), utilizzati in precedenza per lo stoccaggio di gasolio tradizionale per autotrazione e ora per lo stoccaggio di gasolio ad alto tenore di zolfo. Gli sfiati dei due serbatoi e le emissioni derivanti dalle operazioni di movimentazione del gasolio, vengono captate e convogliate all'impianto di recupero vapori VRU, dotato di sistema di abbattimento mediante adsorbimento con carboni attivi.

A seguito della presentazione della modifica non sostanziale, nel Deposito petrolifero di Via Baiona, n.279, e in quello di via Baiona 260, la Ditta richiede l'installazione di due sistemi di adsorbimento a carboni attivi, a servizio degli impianti di caricazione del prodotto ETBE su autobotti e su ferrocisterne.

**L'ETBE** sarà stoccato nei serbatoi nr. 80 e 82 dell'Impianto di Via Baiona, n.260 e nel serbatoio nr.8 dell'Impianto di Via Baiona, n. 279. I serbatoi sono metallici fuori terra, cilindrici, verticali e a tetto fisso con una capacità geometrica complessiva di 5.000 m<sup>3</sup> idonei ed autorizzati al contenimento di sostanze infiammabili di Categoria A, ai sensi del D.lgs. 31/07/1934. Durante lo stoccaggio l'inertizzazione dello spazio-vapore del serbatoio avverrà per mezzo di polmonazione con azoto, consentendo di limitare l'evaporazione del prodotto e rendendo così trascurabile l'emissione di vapori. Il prodotto non subirà alcuna lavorazione e/o trasformazione in deposito, venendo esclusivamente movimentato in ingresso e uscita per mezzo di pompe di trasferimento, tubazioni metalliche, manichette flessibili e spedito via terra a mezzo autobotti e ferrocisterne. La caricazione di ETBE su autobotti, avverrà presso l'Impianto di Via Baiona, n.279 mentre la caricazione su ferrocisterne avverrà presso l'Impianto di Via Baiona, n.260.

La gestione dei vapori derivanti dalla caricazione delle autobotti presso la pensilina di carico dell'Impianto di via Baiona n. 279 avverrà in maniera differenziata a seconda che la caricazione avvenga:

- dall'alto, presso la corsia 7, mediante un braccio di carico dotato di cono di captazione vapori a tenuta sul passo d'uomo dell'autobotte. Sul cono saranno installate la tubazione di introduzione del prodotto e la manichetta flessibile per l'estrazione dei vapori. I vapori verranno convogliati forzatamente, mediante ventilatore, verso il serbatoio di stoccaggio attraverso tubazioni metalliche dedicate;
- dal basso, presso la corsia 3, mediante una manichetta flessibile da collegare alle valvole di fondo dell'autobotte. Una seconda manichetta flessibile dovrà essere collegata all'impianto di recupero dei vapori dell'autobotte per permetterne l'estrazione. I vapori verranno convogliati dalla sola corrente innescata dall'introduzione del prodotto liquido nella cisterna, verso un sistema di adsorbimento attraverso tubazioni metalliche dedicate.

Il sistema di abbattimento a servizio della caricazione delle ferrocisterne sarà installato presso la pensilina di carico dell'Impianto 260, dove la caricazione potrà avvenire in corsia 1 o 2 dall'alto, mediante un braccio di carico dotato di cono di captazione vapori a tenuta sul passo d'uomo della ferrocisterna. Sul cono saranno installate la tubazione di introduzione del prodotto e la manichetta flessibile per l'estrazione dei vapori; i vapori verranno convogliati, dalla sola corrente innescata dall'introduzione del prodotto liquido nella cisterna, verso l'impianto di abbattimento attraverso linee metalliche dedicate

**Limiti di emissione.**

**Deposito PIR Via Baiona, n.260**

**PUNTO DI EMISSIONE C1 – CALDAIA**

Portata massima	1700	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	250	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE C2 - CALDAIA – riduzione delle ore di funzionamento**

Portata massima	1100	Nmc/h
Altezza minima	7,5	m
Durata massima	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	250	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Come da comunicazione della Ditta in data 30/08/2021 gli esiti del monitoraggio condotto sulle emissioni delle caldaie C1, e C2 hanno evidenziato il pieno rispetto dei limiti sulle emissioni per i Medi Impianti di Combustione imposti dal D.lgs. n.152/2006 e s.m.i., così come integrati dal Decreto n. 183/2017. Tali risultati hanno permesso di evitare la sostituzione dei bruciatori delle suddette caldaie.

**Deposito PIR Via Baiona, n. 279**

**PUNTO DI EMISSIONE C3 – CALDAIA A METANO CON BRUCIATORE A BASSA EMISSIONE DI NOx**

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata massima	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	250	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE C4 - CALDAIA –**

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	250	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE C5 - CALDAIA –**

Portata massima	2200	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	250	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Come da comunicazione della Ditta in data 30/08/2021 gli esiti del monitoraggio condotto sulle emissioni delle caldaie C4 e C5 hanno evidenziato il pieno rispetto dei futuri limiti sulle emissioni per i Medi Impianti di Combustione imposti dal D.lgs. n.152/2006 e s.m.i., così come integrati dal Decreto n. 183/2017. Tali risultati hanno permesso di evitare la sostituzione dei bruciatori delle suddette caldaie.

**IMPIANTO RECUPERO VAPORI – VRU - A.D.**

Portata massima	370	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata massima	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

COV	10	g/Nmc
-----	----	-------

All'impianto di recupero vapori VRU, vengono inviati gli sfiati afferenti ai serbatoi S9 e S10, contenenti gasolio con alto tenore di zolfo e le emissioni derivanti dalla movimentazione dello stesso.

**Deposito PIR Via Baiona, n. 257****PUNTO DI EMISSIONE C6 - CALDAIA – in riserva fredda**

Portata massima	2300	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata massima	Riserva fredda	

**PUNTO DI EMISSIONE C7 - CALDAIA – bruciatore a bassa emissione di NOx**

Portata massima	2300	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	250	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Come da comunicazione della Ditta in data 30/08/2021 gli esiti del monitoraggio condotto sulle emissioni della caldaia C7 hanno evidenziato il pieno rispetto dei futuri limiti sulle emissioni per i Medi Impianti di Combustione imposti dal D.lgs. n.152/2006 e s.m.i., così come integrati dal Decreto n. 183/2017. Tali risultati hanno permesso di evitare la sostituzione dei bruciatori delle suddette caldaie.

## Prescrizioni:

- 1 Tutti i serbatoi devono essere dotati di bacini di contenimento impermeabilizzati e dimensionati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2 Per la verifica del corretto funzionamento del filtro a carboni attivi a servizio del serbatoio S29 utilizzato per olio FOK e/o coal tar, la Ditta in data 01/12/2021 ha presentato una relazione nella quale si propone, alla luce del ridotto funzionamento dei carboni attivi (inferiore a 90 h/anno circa), delle analisi di controllo periodiche effettuate internamente e della esperienza maturata nei primi mesi di utilizzo dell'impianto, una frequenza di sostituzione dei carboni attivi esausti contenuti nei fusti con cadenza annuale anziché semestrale.
- 3 Qualora la Ditta intenda riprendere la movimentazione e lo sbarco di AVM, dovrà utilizzare un sistema analogo a quello previsto per la movimentazione di olio FOK e/o coal tar;
- 4 Analogamente a quanto indicato al punto 2), anche per l'acido acetico stoccato nei serbatoi S55/57 e lo stirolo, la ditta in data 01/12/2021 ha presentato una relazione nella quale si propone, alla luce della esperienza maturata nei primi mesi di utilizzo dell'impianto, in ragione del tempo di funzionamento dei carboni attivi stimato per i prossimi anni (attualmente il tempo stimato è inferiore a 300 h/anno circa) e tenuto conto delle analisi di controllo effettuate internamente, una frequenza di sostituzione dei carboni attivi esausti contenuti nei fusti con cadenza annuale.
- 5 **Per la verifica del corretto funzionamento dei filtri a carboni attivi a servizio degli impianti per la carica di ETBE**, la Ditta è tenuta al controllo della loro efficienza **almeno ogni 6 mesi, per il primo anno di utilizzo**, al fine di testare le capacità di abbattimento del batch di carbone attivo. La Ditta dovrà inoltre presentare, al termine del primo anno di utilizzo, una relazione sui test e una proposta di periodica di sostituzione, sulla base delle effettive ore di utilizzo;
- 6 Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- 7 I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- 8 I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Polveri PM10 e/o PM2,5	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A

(determinazione della concentrazione in massa)	
Silice libera cristallina (SiO <sub>2</sub> )	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N <sub>2</sub> O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO <sub>3</sub> ) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico);

	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH <sub>4</sub> )	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);

Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

**Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

**9. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

**10. Le difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

**11. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

12. I **systemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

13. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

14. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

15. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

**16. La Ditta è tenuta a comunicare a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, l'attivazione del sistema di abbattimento a carboni attivi per la carica di ETBE.**

17. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:

- le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici con frequenza almeno annuale;
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati e la sostituzione dei filtri a carboni attivi (**semestrale per l'impianto VRU**) e **semestrale**, per il primo anno di esercizio, per il **serbatoio S29, poi annuale**). **Analogamente anche per acido acetico e stirolo: semestrale per il primo anno di esercizio poi annuale;**
- la sostituzione dei filtri a carboni attivi per la carica di ETBE (**semestrale per il primo anno di esercizio poi annuale o secondo la periodicità proposta dalla Ditta sulla base delle effettive ore di utilizzo**);
- le manutenzioni da effettuare ai serbatoi in conformità con quanto disciplinato dalla **Istruzione Operativa aziendale** ("Manutenzione e controlli programmati") che determina la tipologia e la frequenza dei controlli per i componenti ritenuti critici ai fini della sicurezza e delle emissioni (es: spessori lamiere, valvole di pressione/depressione e impianti di inertizzazione con azoto. Tale Istruzione Operativa deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**